



## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto vigente;

**VISTO** il D.M. 239/1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”;

**VISTO** il D.M. 240/1992 “Regolamento recante norme sull’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”; -

**VISTO** il D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;

**VISTO** la L. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;

**VISTO** il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

**VISTA** la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, “Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

**VISTO** il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

**VISTA** la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 21 settembre 2023;

**RITENUTO** doversi procedere all’emanazione del Regolamento sul Tirocinio Curriculare per il Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24) e il Corso di Laurea Magistrale abilitante in Psicologia (classe LM-51);

## DECRETA

Art. 1) E’ emanato il Regolamento sul Tirocinio Curriculare per il Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24) e il Corso di Laurea Magistrale abilitante in Psicologia (classe LM-51); valido per gli iscritti ai Corsi di Studio dall’anno accademico 2023/2024 dell’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma.

L’originale del presente Decreto è acquisito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

Roma, 20 ottobre 2023

IL RETTORE  
Prof. Fabio Fortuna

## REGOLAMENTO

### TIROCINIO CURRICULARE

**Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24)**

**Corso di Laurea Magistrale abilitante in Psicologia (classe LM-51)**

**Valido per gli iscritti ai Corsi di Studio dall'anno accademico 2023/2024**

## **Sezione I – Regole di riferimento del tirocinio**

### **Art. 1 – Premessa**

L'Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma (UNICUSANO) promuove l'espletamento di attività di tirocinio curriculare al fine di garantire un'adeguata esperienza applicativa delle conoscenze teoriche maturate nel corso di studi.

Il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) del Corso di Laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51) e il tirocinio curriculare del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) sono da considerarsi parte integrante dei rispettivi ordini degli studi e, pertanto, obbligatori.

Il regolare e positivo svolgimento del TPV curriculare è condizione indispensabile per il conseguimento del titolo di laurea abilitante magistrale in Psicologia (LM-51). Il presente Regolamento stabilisce le norme su cui l'UNICUSANO fonda le attività di tirocinio per il Corso di Studi magistrale abilitante in Psicologia (LM-51) e per il Corso di Studi triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) che devono essere considerate valide per ogni curriculum attraverso i quali si suddivide l'offerta formativa del corso.

### **Art. 2 – Norme Generali**

Il TPV prevede attività formative professionalizzanti corrispondenti, complessivamente, a 750 ore (30 CFU) svolte presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale o, in caso di mancata disponibilità da parte di dette strutture, presso enti esterni, pubblici o privati, convenzionati con l'Unicusano.

Il TPV inerente al Corso di Studi triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) prevede:

- a) lo svolgimento di attività professionalizzanti equivalenti a 10 CFU – 250 ore – finalizzate all'acquisizione di competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e delle tecniche di valutazione dei processi di funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlativi psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
- b) lo svolgimento di attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali e intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;

- c) l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.

Il TPV inerente il Corso di Studio magistrale abilitante in Psicologia (LM-51) prevede lo svolgimento di attività contestualizzate e supervisionate che includono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo ai sensi dell'art. 1 della Legge 18 febbraio 1989 e comprendono l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali, nonché le attività di sperimentazione e ricerca.

### **Art. 3 – Disposizioni tirocinio curricolare**

Per conseguire il titolo di laurea magistrale abilitante in Psicologia (LM-51) lo studente è tenuto ad acquisire 30 CFU attraverso lo svolgimento del TPV. In applicazione della normativa vigente, l'Unicusano prevede la seguente suddivisione del TPV fra il Corso di Studio triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) e il Corso di Studi magistrale abilitante in Psicologia (LM-51) attraverso l'inserimento di tali attività didattiche nei relativi piani di studi:

- Corso di Studio triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24): 10 CFU – 250 ore
- Corso di Studio magistrale abilitante in Psicologia (LM-51): 20 CFU – 500 ore

All'atto dell'iscrizione al corso di laurea magistrale abilitante in Psicologia (LM-51) l'Unicusano verificherà il conseguimento, da parte degli studenti, dei 10 cfu di TPV all'interno del Corso di Studi di provenienza. In caso di mancato conseguimento, lo studente sarà chiamato ad acquisire, oltre ai 20 CFU di TPV (previsti dal piano di studi del CdS magistrale abilitante), ulteriori 10 CFU di TPV che saranno considerati aggiuntivi rispetto ai 120 CFU canonici.

Il TPV pari a 10 CFU – 250 ore – previsto all'interno del Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) può essere attivato successivamente al conseguimento, da parte dello studente, di almeno 90 CFU.

Il TPV pari a 20 CFU – 500 ore – previsto all'interno del Corso di Laurea magistrale abilitante in Psicologia (LM-51) può essere attivato successivamente al conseguimento, da parte dello studente, di almeno 42 CFU.

Il TPV deve essere svolto presso un unico ente ospitante. Lo studente che durante lo svolgimento del tirocinio, per gravi e certificati motivi, intenda cambiare la struttura ospitante, è tenuto a presentare istanza motivata all'Ufficio tirocini, indirizzata al Coordinatore del Corso di Studio con la quale comunica la propria intenzione di modificare l'ente ospitante e la preventiva disponibilità di altra struttura. Il Coordinatore del Corso di Studi, se le motivazioni

addotte dallo studente vengono ritenute valide, autorizza il cambiamento della struttura ospitante. L'attività del TPV non costituisce rapporto di impiego. Gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

#### **Art. 4 – Valutazione del TPV**

Ai fini della valutazione del tirocinante, il tutor dell'ente ospitante compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze maturate dallo studente relativamente all'applicazione delle conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nella risoluzione di problemi tipici della professione e nelle questioni di etica e deontologia professionale.

La formazione e la valutazione degli studenti che svolgono il TPV è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine degli psicologi da almeno 3 anni.

Attraverso la compilazione del libretto il tutor dell'ente ospitante certifica la frequenza dello studente al TPV, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante riferite a:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/ istituzione/ organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti /clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il TPV è superato con il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneità rilasciato dal Tutor dell'ente ospitante.

Lo studente che non consegue una valutazione positiva può ripetere il TPV o parte di esso.

Le modalità di selezione e convenzione degli enti esterni sono programmate dall'Unicusano in collaborazione con l'Ordine professionale competente.

#### **Art. 5 – Prova Pratica valutativa**

Gli studenti del Corso di laurea magistrale abilitante in Psicologia (LM-51) ultimato con esito positivo il TPV pari a 30 CFU – 750 ore – di attività formative professionalizzanti conseguite nell'intero percorso formativo (triennale e/o

magistrale), sono ammessi alla discussione della Prova Pratica Valutativa (PPV) che precede la discussione della tesi di laurea.

La PPV è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale. Tale prova è volta, altresì, a un ulteriore accertamento delle competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto all'interno dell'intero percorso formativo e valutate all'esito del medesimo.

Il predetto accertamento è effettuato da una Commissione giudicatrice, con composizione paritetica, nominata con Decreto Rettorale e formata da almeno quattro membri di cui la metà docenti universitari strutturati presso l'Unicusano e, per l'altra metà, da membri designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi.

La prova è superata con il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneità che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.

#### **Art. 6 – Riconoscimento attività di tirocinio.**

Ai fini dell'iscrizione al Corso di laurea magistrale in Psicologia abilitante (LM-51), gli studenti che hanno conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) in base ai previgenti ordinamenti e che non hanno svolto il TPV richiesto dalla normativa vigente, possono richiedere il riconoscimento, anche parziale, di attività svolte durante il corso di laurea triennale relativamente a:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure finalizzate allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Agli studenti che hanno conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) in base ai previgenti ordinamenti e che hanno svolto il Tirocinio curriculare previsto dal relativo ordinamento, lo stesso Tirocinio verrà riconosciuto nel limite massimo dei 10 CFU previsti dal nuovo ordinamento del Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche (L-24). Allo stesso modo, le attività di Tirocinio svolte nel previgente ordinamento del Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM-51) sono riconosciute, all'atto dell'iscrizione al Corso di laurea abilitante in Psicologia (LM-51), unicamente nel limite massimo dei 10 CFU previsti dal nuovo ordinamento del Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche (L-24).

Non sono previste ulteriori ipotesi di riconoscimento, anche parziale, di attività di tirocinio, incluse le ipotesi di esperienze professionali certificate.

## Sezione II - Procedure operative del tirocinio

### Art. 7 – Attivazione e svolgimento tirocinio

Lo studente interessato all'attivazione del TPV dovrà prendere contatti con la segreteria del tirocinio comunicando nome, cognome, matricola e indicazione dell'anno del corso di laurea. La segreteria, previa verifica dei requisiti necessari per l'attivazione, fornirà allo studente la documentazione da trasmettere per l'avvio del tirocinio.

L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i seguenti casi:

- maternità;
- gravi e giustificati motivi di salute.

L'interruzione per maternità e per motivi di salute verranno valutate caso per caso. In entrambe le ipotesi occorre documentare i motivi dell'interruzione seguendo le modalità richieste dall'Ufficio tirocini.

### Art. 8 – Conclusione e approvazione della documentazione

Al termine del tirocinio lo studente è tenuto ad inviare all'ufficio tirocini:

- Giudizio conclusivo di idoneità rilasciato dal tutor dell'ente ospitante;
- Foglio firme delle presenze presso l'ente ospitante firmato dal tutor dello stesso ente, con la specifica dei giorni e delle ore nelle quali lo studente ha svolto le attività di tirocinio.

In una sezione dedicata del proprio sito istituzionale, l'Unicusano provvede alla pubblicazione di ogni informazione utile per l'attivazione dei tirocini del Corso di Studi triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) e del Corso di Studi magistrale abilitante in Psicologia (LM-51), unitamente all'indirizzo di posta elettronica al quale rivolgere le richieste.

### Art. 9 – Tassa di tirocinio e diritti di segreteria

Per poter avviare il tirocinio è obbligatorio provvedere al pagamento della "tassa tirocini" da versarsi secondo le modalità indicate nella sezione del sito istituzionale dell'Unicusano dedicata ai tirocini curriculari di Psicologia.



CUNIVERSITÀ  
CUSANO